



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 117

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica della deliberazione n 1296 del 15 luglio 2022 avente ad oggetto le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione di contributi provinciali a favore dei giovani alla nascita di figli in abbattimento della quota capitale di prestiti contratti con le banche convenzionate - art. 25 quater della Legge provinciale 13 maggio 2020, n 3 così come introdotto con l'art. 27 della Legge provinciale 27 dicembre 2021, n 22 e modificato dall'art. 26 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20 (legge di stabilità provinciale 2023).

Il giorno **27 Gennaio 2023** ad ore **08:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

STEFANIA SEGNANA

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1296 di data 15 luglio 2022 ha approvato le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione di contributi provinciali a favore dei giovani alla nascita di figli in abbattimento della quota capitale di prestiti contratti con le banche convenzionate - art. 25 quater della Legge provinciale 13 maggio 2020, n 3 così come introdotto con l'art. 27 della Legge provinciale 27 dicembre 2021, n 22.

L'articolo 26 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20 (legge di stabilità provinciale 2023) ha introdotto alcune modifiche all'articolo 25 quater della legge provinciale 13 maggio 2020, n 3. Nello specifico ha prorogato all'anno 2023 il progetto denominato "Dote finanziaria per l'indipendenza dei giovani", ha modificato il requisito dell'età, per i genitori richiedenti il contributo, stabilendo che l'età di almeno un genitore sia inferiore a quaranta anni. Inoltre, con riferimento ai genitori adottivi di figli di età inferiore a 18 anni, ha rinviato alla disciplina di attuazione la definizione del requisito dell'età anche in deroga a quanto previsto per i genitori naturali.

L'art. 26, comma 5, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 20 ha inoltre disposto che le modifiche apportate all'art. 25 quater della legge provinciale 13 maggio 2020, n 3 si applicano anche alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge stessa, se il relativo procedimento non si è ancora concluso in tale data.

Pertanto, con la presente deliberazione, si propone di modificare la disciplina di attuazione per la concessione del contributo, come risulta nell'allegato A) parte integrante della presente deliberazione, riapprovando il documento già approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1296 di data 15 luglio 2022.

Nello specifico, le modifiche da apportare all'attuale documento sono le seguenti:

il punto 2., lettera a) viene sostituito dal seguente:

- a. età, di almeno un genitore, inferiore a quaranta anni. In caso di adozione di figli di età inferiore a 18 anni, l'età dei genitori non può avere una differenza, con riferimento al genitore più giovane, superiore a 45 anni rispetto al figlio adottato. Non sono previsti limiti di età per l'adozione di figli successivi purché aventi una età inferiore a quella degli altri figli già presenti nel nucleo familiare.

Il punto 2., lettera d) viene sostituito dal seguente:

- d. aver stipulato, nel corso degli anni 2022 e 2023, un prestito cointestato con le banche convenzionate di cui al successivo Punto 4., in corso di ammortamento alla data di nascita o adozione del/i figlio/i.

Si dà atto che gli impegni assunti dalle banche aderenti con il convenzionamento avranno una durata pari al termine dell'iniziativa agevolata, fatte salve le posizioni già definite, come stabilito dall'articolo 6 dell'allegato B "Condizioni di convenzionamento delle banche con la

Provincia autonoma di Trento” della deliberazione della Giunta provinciale n. 1296 di data 15 luglio 2022.

Sulla presente proposta di deliberazione, con nota di data 16 gennaio 2023, prot. n. 35221 sono stati chiesti i pareri delle strutture di merito di cui alla deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016.

Con note prot. 51044 di data 20/01/2023 e prot. 44824 di data 18/01/2023, rispettivamente del Dipartimento Affari finanziari e del Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea, sono pervenuti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 25 quater della Legge provinciale 13 maggio 2020, n 3 così come introdotto con l'art. 27 della Legge provinciale 27 dicembre 2021, n 22 e modificato dall'articolo 26 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20 (legge di stabilità provinciale 2023);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1296 di data 15 luglio 2022 con la quale sono stati approvati le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione di contributi provinciali a favore dei giovani alla nascita di figli in abbattimento della quota capitale di prestiti contratti con le banche convenzionate - art. 25 quater della Legge provinciale 13 maggio 2020, n 3 così come introdotto con l'art. 27 della Legge provinciale 27 dicembre 2021, n 22;
- visti i pareri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 6 del 15 gennaio 2016;
- visto l'art.56 e l'allegato 4/2 del dlgs. 23 giugno 2011 n.118;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2322 di data 23 dicembre 2021, con la quale è stato riapprovato l'atto organizzativo della Provincia ai sensi dell'articolo 12 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia);
- visto il DPGP n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998 concernente il Regolamento recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti” e s.m., in particolare l'articolo 10;
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato A)“ Concessione di contributi provinciali a favore dei giovani alla nascita dei figli - Dote finanziaria per l'indipendenza dei giovani e la genitorialità”, parte integrante del presente provvedimento, che sostituisce integralmente l'allegato A) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1296 di data 15 luglio 2022;
2. di stabilire che le modifiche di cui al presente provvedimento si applicano anche alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della Legge provinciale 29 dicembre 2022 n 20, se il relativo procedimento non si è ancora concluso a tale data;
3. di dare atto che gli impegni assunti dalle banche con il convenzionamento nel corso dell'anno 2022 mantengono validità fino alla fine dell'iniziativa agevolata, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 dell'allegato B “Condizioni di convenzionamento delle banche con la Provincia autonoma di Trento” della deliberazione della Giunta provinciale n. 1296 di data 15 luglio 2022;
4. di disporre che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura
 - a) per euro 2.900.000,00 con le risorse di cui alla prenotazione fondi n. 2020186 assunta con deliberazione della Giunta provinciale n 1296 del 15 luglio 2022 sul capitolo 402030-008 degli esercizi finanziari:
 - 2023 pari ad euro 500.000,00
 - dal 2024 al 2027 pari ad euro 600.00,00 per ciascuna annualità;
 - b) per euro 600.000,00 prenotati col presente provvedimento in coerenza con l'esigibilità della spesa sul capitolo 402030-008 dell'esercizio finanziario 2028;
5. di dare atto che i contributi di cui al precedente punto 1. saranno concessi ai sensi dell'art.7 dell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento precisando che gli stessi, saranno erogati nella misura del 50% per ciascun genitore;
6. di dare atto che in attuazione dell'art 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 al progetto di cui al presente provvedimento viene confermato il codice CUP C41H22000040003, già assegnato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1464 del 12 agosto 2022.

Adunanza chiusa ad ore 10:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A criteri

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Allegato A)

Concessione di contributi provinciali a favore dei giovani alla nascita dei figli – Dote finanziaria per l'indipendenza dei giovani e la genitorialità

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni disciplinano la concessione di contributi per l'estinzione o l'abbattimento della quota capitale di prestiti bancari concessi dalle banche convenzionate di cui al successivo Punto 4, finalizzati a favorire il processo di indipendenza dei giovani e la nascita di figli, anche in relazione agli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. (art. 25 quater della Legge provinciale 13 maggio 2020 n 3 così come integrata con l'art. 27 della Legge provinciale 27 dicembre 2021, n 22 "Legge di stabilità 2022", modificata dall'art. 26 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20 ("Legge di stabilità provinciale 2023") - di seguito denominata L.P. 3/2020).

2. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alle presenti disposizioni i giovani che diventino genitori di figli, naturali o adottivi, nati o adottati, nell'arco temporale di durata del prestito contratto con le banche convenzionate e aventi i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a. età, di almeno un genitore, inferiore a quaranta anni. In caso di adozione di figli di età inferiore a 18 anni, l'età dei genitori non può avere una differenza, con riferimento al genitore più giovane, superiore a 45 anni rispetto al figlio adottato. Non sono previsti limiti di età per l'adozione di figli successivi purché aventi una età inferiore a quella degli altri figli già presenti nel nucleo familiare;
- b. residenza continuativa di almeno due anni in Provincia di Trento, da parte di uno o entrambi i componenti il nucleo familiare;
- c. possesso di una condizione economico patrimoniale non superiore all'indice ICEF 0,40 determinato con le modalità stabilite per l'accesso all'assegno di natalità previsto dall'art. 8 bis, comma 4, della Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 11 e s.m.e.i. e con riferimento al nucleo familiare costituito dopo il 1° gennaio 2020;
- d. aver stipulato, nel corso degli anni 2022 e 2023, un prestito cointestato con le banche convenzionate di cui al successivo Punto 4., in corso di ammortamento alla data di nascita o adozione del/i figlio/i.

2. I nuclei familiare anagrafici già costituiti, purché non anteriormente al 1° gennaio 2020, in possesso di tutti i requisiti previsti al comma 1, possono stipulare il prestito con le banche convenzionate ed accedere al contributo con riferimento ai figli nati o adottati successivamente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

3. CONTRIBUTO PROVINCIALE

1. Il contributo, destinato al rimborso in linea capitale del prestito, è concesso ai giovani in possesso dei requisiti di cui al precedente Punto 2., nella seguente misura:

- a. Euro 15.000,00 alla nascita o adozione del primo figlio in abbattimento della quota capitale residua. Se, alla nascita o adozione del primo figlio, il residuo debito in linea capitale verso la banca, alla data di erogazione del contributo, risultasse inferiore all'importo di euro 15.000,00, la differenza tra contributo provinciale e debito residuo in linea capitale, è corrisposta ai giovani beneficiari del contributo con accredito sul conto corrente o sul conto di contabilità di cui al successivo Punto 6. comma 4) lettera b).
- b. un ulteriore importo, alla nascita o adozione di altro/i ulteriori figli, pari alla quota capitale di debito residuo

alla scadenza della rata di ammortamento riferita al mese successivo alla data di presentazione della domanda di contributo di cui al successivo punto 6, erogata con le modalità di cui alla precedente lettera a).

2. In caso di adozione la genitorialità si considera realizzata con la sentenza di adozione.

4. BANCHE CONVENZIONATE PER LA CONCESSIONE DEI PRESTITI

1. Il prestito può essere stipulato solo con le banche convenzionate con la Provincia autonoma di Trento.

2. Le banche interessate ad acquisire la qualità di banche convenzionate sono tenute a sottoscrivere l'accettazione di cui all'Allegato C) con la quale si impegnano a rispettare le condizioni di convenzionato di cui all'Allegato B).

3. I prestiti sono concessi dalle banche convenzionate sulla base dell'autonoma e insindacabile valutazione del merito di credito.

5. CARATTERISTICHE DEL PRESTITO

1. Il prestito concesso dalle banche convenzionate deve presentare le seguenti caratteristiche:

- a. nessuna garanzia ipotecaria;
- b. importo compreso fra euro 15.000,00 e euro 30.000,00;
- c. durata massima 5 anni dalla data di sottoscrizione del prestito;
- d. rimborso con rate mensili posticipate sulla base di un piano di ammortamento con metodo francese;
- e. tasso fisso: IRS di periodo pari alla durata equivalente del prestito come rilevato al momento della stipula oltre Spread nella misura massima di 300 bps; tasso variabile: Euribor 1 mese 365 oltre Spread nella misura massima di 200 bps;
- f. nessuna penalità per l'estinzione anticipata totale o parziale del capitale;
- g. spese istruttorie a favore della banca convenzionata definite in misura forfettaria fino ad un massimo di euro 150,00;
- h. sottoscrizione del prestito da parte di entrambi i giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare o che lo hanno costituito non anteriormente al 1° gennaio 2020.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. La domanda per ottenere il contributo provinciale previsto dalle presenti disposizioni è presentata all'Agenzia per la coesione sociale entro 2 mesi dalla data di nascita o adozione del/i figlio/i.

2. La modulistica per la presentazione delle domande è approvata con determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la coesione sociale.

3. Alla domanda di contributo sono allegati una o più dichiarazioni attestanti, alla data di presentazione:

- a. la data di nascita dei genitori naturali o adottivi;
- b. la costituzione del nucleo familiare come risultante dai registri anagrafici di stato civile e la relativa composizione;
- c. la data di nascita del/i figlio/i per il/i quale/i è chiesto il contributo o della sentenza di adozione;
- d. la residenza continuativa di almeno 2 anni in provincia di Trento da parte di almeno uno dei giovani genitori;
- e. l'indicatore ICEF.

4. E' inoltre allegata la seguente documentazione:

- a. copia del contratto di prestito e del relativo piano di ammortamento fino alla scadenza del prestito;

-

- b. dichiarazione, rilasciata dalla banca convenzionata con indicazione del numero di conto corrente o del conto di contabilità per l'accredito del contributo con sottoscrizione, per accettazione, da parte di entrambi i giovani richiedenti il contributo.

5. Le dichiarazioni di cui al comma 3 sono rese ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.e.i..

6. Le domande sono inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata: agenzia.coesionesociale@pec.provincia.tn.it da casella di posta certificata o ordinaria.

7. Le domande sono ritenute validamente trasmesse qualora rispettino le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2051 del 14 dicembre 2020 ed eventuali successive modificazioni.

8. Per le domande validamente inoltrate tramite posta elettronica certificata o ordinaria o secondo le modalità indicate al comma 6., la data e l'ora di presentazione della domanda corrisponde alla data e ora di invio.

9. La presentazione della domanda priva della documentazione prevista ai precedenti commi 3. e 4. comporta l'inammissibilità della domanda.

7. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Entro 2 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo sono verificate le condizioni per la concessione del contributo e con provvedimento del Dirigente dell'Agenzia per la coesione sociale è concesso il contributo previsto dal precedente Punto 3.

2. Il contributo è concesso seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3. Entro 30 giorni dal pagamento del contributo i giovani beneficiari sono tenuti a trasmettere all'Agenzia per la coesione sociale una dichiarazione attestante l'ammontare della quota capitale rimborsata alla banca e l'eventuale importo del contributo residuo non destinato all'estinzione della quota capitale.

8. PERDITA DEI REQUISITI E REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

1. E' disposta la revoca del contributo nei seguenti casi:
 - a. i giovani genitori beneficiari dell'agevolazione provinciale trasferiscono la residenza del nucleo familiare fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento nel periodo di durata del piano di ammortamento del prestito;
 - b. mancata comunicazione, entro il termine di 30 giorni dal pagamento del contributo, di quanto disposto al precedente Punto 7. comma 3.